

# Conseguenze dell'articolo costituzionale sull'incremento della ginnastica e dello sport

Autor(en): **Witschi, Gerhard**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Gioventù e sport : rivista d'educazione sportiva della Scuola federale di ginnastica e sport Macolin**

Band (Jahr): **27 (1970)**

Heft 8

PDF erstellt am: **24.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1001005>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



## *Di che si tratta?*

### **Decreto federale per l'inserimento nella Costituzione federale d'un articolo 27<sup>quinquies</sup> sull'incremento della ginnastica e dello sport**

(Del 18 marzo 1970)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto gli articoli 85 numero 14, 118 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1969,

*decreta:*

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 27<sup>quinquies</sup>

<sup>1</sup> La Confederazione ha facoltà d'emanare prescrizioni sulla ginnastica e sullo sport dei giovani. Essa può, per legge, rendere obbligatorio l'insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole. L'esecuzione delle prescrizioni federali nelle scuole spetta ai Cantoni.

<sup>2</sup> La Confederazione promuove la pratica della ginnastica e dello sport per gli adulti.

<sup>3</sup> Essa mantiene una scuola federale di ginnastica e sport.

<sup>4</sup> I Cantoni e gli organismi interessati devono essere consultati per la emanazione delle leggi applicative.

II

<sup>1</sup> Il presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.



## Conseguenze dell'articolo costituzionale sull'incremento della ginnastica e dello sport

Gerhard Witschi

I 26 e 27 settembre 1970, lo svizzero dirà di sì al completamento della Costituzione federale mediante l'aggiunta di un articolo 27 *quinquies* sull'incremento della ginnastica e dello sport? Tutti gli sportivi e i loro amici lo sperano. Con loro anche tutti i previdenti, i quali riconoscono che lo sport è oggi divenuto una necessità educativa e salutare, nonché, contemporaneamente, un fenomeno sociale, che deve trovare una solida base nella Costituzione del nostro paese.

Per il confederato dotato di spirito critico è spesso difficile accettare proposte secondo le quali vengono affidati nuovi compiti alla Confederazione e alla sua amministrazione. La sua sana diffidenza democratica viene espressa soprattutto in occasione di votazioni popolari, nelle quali

le conseguenze di una accettazione non sono sempre chiaramente visibili.

Raramente è stato presentato un decreto per il quale i progetti concernenti le leggi e le prescrizioni di esecuzione siano stati meglio preparati. Dal momento che questi ultimi verranno tratti dal Parlamento soltanto dopo la votazione popolare, occorre per il momento rinunciare a spiegarne il contenuto. Non certo con l'intenzione di influenzare le decisioni ancora da prendere, ma solamente per servire lo scopo di una informazione effettiva del cittadino votante, venga qui unicamente esposta, in forma riassuntiva e chiaramente visibile, la disposizione prevista per la nuova legge federale; ossia il modo come dovrà essere incrementato lo sport svizzero secondo il punto di vista delle commissioni preparatorie, se la proposta verrà accettata.



La legge federale sull'incremento della ginnastica e dello sport conterrà i seguenti paragrafi:

- I. Scopi
- II. Ginnastica e sport nella scuola
- III. Gioventù + Sport
- IV. Ginnastica e sport delle federazioni e degli adulti
- V. Ricerca scientifico-sportiva
- VI. Installazioni di ginnastica e sport
- VII. Scuola federale ginnastica e sport
- VIII. Commissione federale di ginnastica e sport.



#### **Paragrafo I: Scopi**

La legge ha lo scopo di incoraggiare tutti gli abitanti del nostro paese ad espletare una attività fisica, questo nell'interesse sia della salute popolare che della capacità generale di prestazione. In funzione inoltre dell'utilità sociale ed economica, nonché delle necessità della difesa nazionale.

#### **Paragrafo II: Ginnastica e sport nella scuola**

Insegnamento obbligatorio della ginnastica e dello sport:

- I Cantoni provvederanno ad un sufficiente insegnamento della ginnastica e dello sport nella scuola.
- L'insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole primarie, secondarie, medie, comprese quelle di magistero, deve essere dichiarato obbligatorio per tutte le allieve e per tutti gli allievi.
- Si ha l'intenzione di prescrivere, a tutti i livelli, un minimo di 3 ore settimanali, come pure di raccomandare ai Cantoni lo svolgimento di ulteriori pomeriggi e campeggi sportivi.
- Per le scuole di formazione professionale valgono le prescrizioni della legge federale sulla formazione professionale. Questa prevede oggi ancora l'insegnamento della ginnastica e dello sport come disciplina facoltativa. Nel prossimo futuro bisognerà però dare ai Cantoni la possibilità di dichiarare obbligatoria la ginnastica nelle scuole professionali.

Sport scolastico facoltativo:

- La Confederazione deve incrementare lo sport scolastico; esso avrà luogo, oltre all'insegnamento obbligatorio della ginnastica e dello sport, a partire dal 4° anno di scuola e in maniera facoltativa.
- Lo sport scolastico facoltativo è sottoposto alla direzione diretta delle scuole competenti.
- L'insegnamento sarà impartito dai maestri o da altri specialisti chiamati in causa.
- Un contributo della Confederazione dovrà essere fornito per l'indennizzo delle forze insegnanti.

Formazione delle forze insegnanti:

La Confederazione promuove e coordina la formazione e il perfezionamento delle forze insegnanti.

Ciò concerne:

- le scuole di magistero
- i cicli di studio presso le università e presso la SFGS
- i corsi di perfezionamento dei Cantoni e delle organizzazioni competenti.

Controllo superiore:

La Confederazione esercita come finora il controllo superiore sulla ginnastica e sullo sport nella scuola.



### Paragrafo III: Gioventù + Sport (G + S)

L'Istruzione preparatoria ginnica e sportiva verrà mutata, sulla base di principi educativi, nell'istituzione Gioventù + Sport, aperta a tutti i giovani.

Organizzazione:

Direzione superiore:

Scuola federale di ginnastica e sport

Amministrazione, svolgimento, controllo:

Servizi cantonali Gioventù + Sport

Organizzazioni incaricate dell'esecuzione:

Società di ginnastica e sport

Organizzazioni giovanili

Gruppi liberi

Scuole

Industrie

(per quanto esse dispongano di monitori formati e riconosciuti)

Luogo d'esecuzione: in Svizzera

Partecipazione: facoltativa

Partecipanti: ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni, svizzeri e stranieri abitanti in Svizzera.

Monitori: svizzeri e stranieri con permesso di soggiorno.

Presupposto: formazione e riconoscimento nella disciplina sportiva corrispondente.

Formazione dei monitori:

Tre gradi:

— categoria 1: monitori di gruppo

— categoria 2: monitore principale



— categoria 3: istruttore di monitori.

La formazione avviene tramite:

— i Servizi cantonali G + S (categoria 1)

— la Scuola federale di ginnastica e sport (categorie 2 e 3)

— oppure tramite le federazioni specializzate o le istituzioni corrispondenti (tutte le categorie).



Formazione dei giovani:

— in corsi specializzati nelle seguenti discipline

allenamento d'efficienza fisica	lotta svizzera
alpinismo	nuoto
atletica leggera	nuoto di salvataggio
badminton	pallacanestro
calcio	pallamano
canoismo	pallanuoto
canottaggio	pallavolo
ciclismo	pattinaggio
corsa d'orientamento	pentatlon militare
escursionismo	salto con gli sci
escursionismo con gli sci	scherma
escursionismo in bicicletta	sci
ginnastica agli attrezzi e artistica	sci di fondo
ginnastica femminile e danza	sport nel terreno
ginnastica nazionale	sport per invalidi
hockey su ghiaccio	sport subacqueo
hockey su prato	tennis
judo	tennis da tavolo
lotta greco-romana o libera	tuffi.

- Durata dei corsi: 24-90 ore.
- Forma dei corsi: separata (ad ore) oppure in campeggi chiusi; tutte le combinazioni sono possibili.
- Classi d'insegnamento composte in media da 12 partecipanti (per principianti e per progrediti I e II).
- Traguardo finale: esame nella disciplina sportiva (3 e più gradi).
- In ogni corso deve essere superato un test generale di condizione fisica.

Inoltre esami di prestazione = esami semplici che possono essere superati senza un allenamento speciale. Esistono i seguenti esami di prestazione:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| — efficienza fisica     | — marcia di un giorno |
| — atletica leggera      | — nuoto               |
| — corsa d'orientamento  | — sci                 |
| — marcia di prestazione | — sci di fondo.       |


Prestazione della Confederazione:

- indennizzo dei monitori
- contributi alle spese per corsi e esami
- materiale in prestito messo a disposizione gratuitamente (eventualmente contributi per l'acquisto di materiale appartenente alle diverse organizzazioni, quando ciò sembra razionale)
- viaggi a 1/2 tariffa in ferrovia e in autopostale
- assicurazione contro gli incidenti e le malattie
- visite mediche gratuite
- tariffe ridotte in alloggi della Confederazione
- derrate alimentari per campeggi a prezzi ridotti
- messa a disposizione, a prezzo ridotto, di veicoli a motore
- franchigia di porto per la posta dei monitori.

Assistenza, consulenza e controllo:

esperti specializzati verranno ingaggiati per il controllo e particolarmente per un servizio di consulenza e di assistenza dei monitori.

Essi saranno specialmente formati per questo compito presso la SFGS e saranno poi sottoposti ai Cantoni.



#### Paragrafo IV: Ginnastica e sport delle federazioni e degli adulti

Federazioni ginnico-sportive:

- un loro sostegno non avverrà da parte della Confederazione, in modo diretto, bensì tramite l'Associazione Nazionale di Educazione Fisica;
- verranno tenute in considerazione le federazioni di importanza svizzera collettiva;
- contributi della Confederazione per la formazione dei monitori e per l'istruzione degli atleti di competizione;

- collaborazione nella formazione dei quadri insegnanti (allenatori);
- forze insegnanti della Confederazione verranno messe a disposizione delle federazioni per compiti speciali.
- sostegno di attività come:
  - sport per adulti
  - sport per tutti
  - ginnastica per ognuno
  - ginnastica per persone anziane
  - sport per invalidi
  - ecc.




#### Paragrafo V: Ricerca scientifico-sportiva

Incremento della ricerca scientifico-sportiva presso la Scuola federale di ginnastica e sport e appoggio dei progetti di ricerca scientifico-sportiva di altre istituzioni.

#### Paragrafo VI: Installazioni di ginnastica e sport

- Obbligo per i Cantoni di provvedere alle necessarie installazioni per la ginnastica e lo sport nella scuola.
- Le installazioni dovranno essere messe a disposizione anche di G + S e dello sport per adulti.
- Creazione di una possibilità secondo la quale la Confederazione può aiutare i Cantoni in questo compito (cantoni e comuni finanziariamente deboli).
- Contributi della Confederazione all'edificazione di installazioni sportive di importanza nazionale.

La creazione di una possibilità di sovvenzionamento di tal genere è ad ogni modo ancora discussa; essa è tale da creare ragione di dibattito in seno alle Camere federali.



#### Paragrafo VII: Scuola federale di ginnastica e sport

- Verrà fissata legalmente come Scuola della Confederazione
- I suoi compiti saranno:
  - centro di formazione
  - centro di ricerca
  - segretariato per i compiti della Confederazione concernenti ginnastica e sport
  - centro di letteratura, consulenza e documentazione.
- La Scuola verrà presumibilmente sottoposta al Dipartimento federale degli interni.

#### Paragrafo VIII: Commissione federale di ginnastica e sport

- Composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, nonché delle federazioni interessate e di altre istituzioni.
- Funzionerà come:
  - organo consulente della Confederazione nelle questioni sportive;
  - organo di controllo in tutte le questioni di dominio della Confederazione (scuole, G + S, sport per gli adulti e federativo, SFGS);
  - centro di coordinazione nelle questioni concernenti la ricerca scientifico-sportiva.

Chi ha una visione completa della situazione attuale, concernente l'incremento della ginnastica e dello sport da parte della Confederazione, constata che il progetto colma diverse manchevolezze, da lungo tempo riconosciute ma finora superate unicamente grazie a decisioni del Consiglio federale o del Parlamento. Il progetto inoltre tende a creare innovazioni tramite uno sviluppo significativo delle istituzioni esistenti: innovazioni che, anche nel futuro, dovrebbero dare allo sport svizzero la possibilità di svilupparsi corrispondentemente ai tempi.

Particolarmente degno di nota sembra il fatto che, nel progetto in questione concernente l'incremento della ginnastica e dello sport tramite la Confederazione, è stata trovata una soluzione di compromesso fine e pulita tra il necessario centralismo e il vero federalismo. Essa riunisce, in forma tipicamente svizzera, i due estremi: la pianificazione, la direzione generale e la coordinazione sono attribuite alla Confederazione, mentre la responsabilità per l'esecuzione è, in parte, anche l'azione di controllo sono state attribuite ai Cantoni, rispettivamente alle singole organizzazioni e istituzioni. Si tratta di una soluzione veramente federale. Essa merita una chiara accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.

